

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10922 Anno 2019

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 18/04/2019

SENTENZA

sul ricorso 28332/2017 proposto da:

Jawo Alias Jawokonda Jarga Alias Jargajawo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro 6, presso lo studio dell'avvocato Costa Maria Rosaria, rappresentato e difeso dall'avvocato Gurrado Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Crotone, Pg Presso Corte Appello Potenza;

- intimati -

avverso la sentenza n. 204/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2019 dal Consigliere FEDERICO GUIDO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l'accoglimento

/

Fatti di causa

Jawo Jarga (alias Jawokonda Jargajawo) esponeva di :

- essere cittadino del Gambia, essendo nato nel villaggio di Kebe Kunda, regione del Kantora in data 10.10.1990;
- aver lavorato presso un distributore di benzina, il cui titolare, fumatore, un giorno, gettando una sigaretta in prossimità dell'impianto, aveva provocato un incendio che aveva cagionato la morte del bestiame e probabilmente di un ragazzo in un'abitazione situata in prossimità dell'impianto, raggiunta dalle fiamme;
- dopo l'arresto del titolare da parte della polizia locale, quest'ultimo aveva addossato a lui la responsabilità dell'accaduto, costringendolo alla fuga dal Gambia, per il timore di essere ucciso o condannato a morte.

Chiedeva pertanto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria, o dei benefici di cui al D.lgs. 286/98.

La Commissione Territoriale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale, con decisione del 9.11.2015, rigettava la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato , quella di protezione sussidiaria e dei benefici di cui al d. lgs. 286/1998.

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente impugnava la decisione innanzi al Tribunale di Potenza, che, con ordinanza resa in data 17.08.2016, rigettava le domande di protezione maggiore ed umanitaria, compensando le spese di lite tra le parti.

La Corte d'Appello di Potenza, con la sentenza n. 204/2017, confermava le statuizioni di prime cure, rigettando la domanda e compensando le spese.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, Jawo Jarga.

Il Ministero dell'Interno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Successivamente, all'adunanza camerale non partecipata del

18.09.2018, il Collegio rinviava la causa alla pubblica udienza, venendo in rilievo la questione, di rilevanza nomofilattica, relativa all'ambito applicativo del principio di cooperazione istruttoria in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con *il primo motivo* la parte ricorrente denuncia la violazione del d. lgs. 251/2007 artt. 3 e 5 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale applicato il principio dell'onere probatorio attenuato ed aver **omesso di valutare la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 3 comma 5 del D. lgs. 251/2007.**

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare che, in violazione del principio su menzionato, il giudice di appello ha omesso di rilevare che le lacune probatorie del racconto del ricorrente non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova.

Il motivo e' inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi* della pronuncia.

La Corte territoriale ha statuito l'inammissibilità del primo motivo di appello, col quale veniva censurata l'errata valutazione della condizione personale dell'appellante, sulla base del presupposto che la difesa dell'appellante, in modo confuso e disordinato, aveva elencato, mescolandoli, i diversi presupposti delle varie misure di protezione, senza attaccare il fondamento logico della pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente, non già per mancanza di riscontri, ma per intrinseca contraddittorietà ed illogicità della narrazione: il richiedente infatti non aveva riferito immediatamente, né dopo una precisa domanda della Commissione, il fatto più grave e rilevante, costituito dalla morte di un ragazzino in conseguenza dell'incendio, che era stato invece riportato in un momento successivo, giustificando tale omissione con una semplice

dimenticanza.

Nel caso di specie non viene dunque tanto in rilievo l'attenuazione dell'onere della prova, quanto la valutazione di merito che, in quanto adeguatamente motivata non e' sindacabile nel presente giudizio, sulla scarsa credibilità della narrazione del richiedente.

Orbene, fermo restando il principio secondo cui in tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 17 novembre 2007, n. 251, le lacune probatorie non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 15782/2014), la Corte ha ritenuto che la *ratio* espressa dal Tribunale, fondata sulla scarsa attendibilità ed incoerenza della prospettazione del ricorrente, non era stata adeguatamente censurata, con il mezzo di gravame.

Il *secondo motivo di ricorso* denuncia la violazione dell'art. 14 lett. c) del d. lgs. 251/2007 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero, derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

Il motivo è inammissibile in quanto neppure esso coglie la ratio della statuizione impugnata.

Sul punto la Corte territoriale ha affermato che la mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado, che ha ritenuto poco credibile il racconto dello straniero e la conseguente formazione del "giudicato interno" sul punto aveva determinato l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

Tale statuizione non è stata attinta dal motivo in esame, che concerne la sussistenza, nel merito, dei presupposti della c.d. "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs.251/2007.

Pure avuto riguardo alla dedotta violazione dell'art. 14 lett c.) d.lgs.251/2007, peraltro, va rilevata l' inammissibilità del motivo per genericità'.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) D.lgs.251/2007 la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza della Corte di Giustizia del 30.1.2014 (causa C-285/12 – Diakité) dev'essere interpretata nel senso che **il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.**

Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvio nel paese o regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 13858 del 31.5.2018).

Nel caso di specie non risultano elementi idonei ad evidenziare una minaccia individuale alla vita o alla persona, né una situazione di violenza così generalizzata nel paese di provenienza sì che il solo rientro integri, in sé, pericolo di vita.

Con *il terzo motivo* si denuncia la violazione dell'art. 5 comma 6 del d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale **omesso l'esame dei requisiti di "vulnerabilità" del ricorrente in relazione alla c.d. protezione umanitaria, escludendo la sussistenza dei relativi presupposti sulla base di un ragionamento del tutto illogico, in quanto fondato sulla scarsa credibilità del ricorrente.**

Il motivo è fondato.

Premesso che, come questa Corte ha già affermato, la protezione umanitaria deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, non potendo attribuirsi efficacia retroattiva al d.l. 113/2018 conv. nella L. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 (Cass. 4890/2019), nel caso di specie il giudice di appello ha del tutto omesso ogni valutazione sulla sussistenza dei

presupposti della protezione umanitaria.

La Corte territoriale, ha infatti ritenuto assorbita, sulla base della scarsa attendibilità della narrazione del richiedente asilo, la questione relativa alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del c.d. permesso umanitario.

Tale conclusione non è conforme a diritto.

Non può infatti ritenersi che la scarsa credibilità della narrazione del richiedente in relazione alla specifica situazione per la quale ha richiesto la protezione internazionale (*status* di rifugiato) possa assumere efficacia preclusiva sulla valutazione delle concrete circostanze che denotano una situazione di "vulnerabilità" quale presupposto della protezione c.d. umanitaria, da effettuarsi su base oggettiva e previa integrazione, anche officiosa, delle allegazioni del ricorrente ed in cui può farsi piena applicazione del principio del dovere di cooperazione istruttoria.

Il giudizio sulla credibilità non esclude dunque l'esame degli ulteriori profili "esterni" alla vicenda personale del richiedente asilo o che non siano inseparabilmente legati ad essa.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in particolare, dev'essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti e dovendo il relativo accertamento fondarsi su uno scrutinio circa l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 28990/2018).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame di tale profilo (protezione umanitaria) innanzi alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,

anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019